

Trust, ondivaga tassazione

Per contribuire a far chiarezza su un fenomeno complesso e articolato quale quello della tassazione indiretta del Trust in Italia, desidero segnalare che l'affermazione di Paolo Gaeta contenuta nell'articolo «Trust, l'imposta della discordia» del 16 giugno: «A Roma per esempio l'atto viene tassato in misura fissa mentre a Napoli no. Uno shopping fiscale su fattispecie identiche che non giova alla certezza del diritto» non rispecchia la verità. Proprio per assicurare la massima omogeneità nella tassazione degli atti notarili per tutti gli uffici della Capitale è stata creata a Roma nel 2011 un'unità organizzativa che si occupa, in via esclusiva, del controllo e applica in linea generale l'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale per gli atti di conferimento di beni in trust.

Aldo Polito
*Direttore regionale del Lazio
dell'Agenzia delle entrate*

Risponde Paolo Gaeta, segretario Anti Campania.

Dobbiamo distinguere il caso dell'imposta di donazione da quello delle imposte ipotecarie e catastali. Il mio riferimento, come riportato nell'arti-

colo, era a entrambe le imposte con le quali è tassato l'atto di attribuzione al trust e non solo a quella di donazione. E in particolare la differenza di tassazione a cui facevo riferimento riguarda le ipocatastali. Non solo a Roma, ma forse nella stragrande maggioranza delle Agenzie delle entrate italiane (tranne alcune come Napoli o Salerno) correttamente il trasferimento gratuito di diritti reali immobiliari nel caso di trust in cui la figura del disponente coincide con quella del primo trustee è tassato con le ipocatastali in misura fissa. L'applicazione a tale fattispecie di imposte ipocatastali in misura non fissa, ma proporzionale da parte delle Agenzie delle entrate di Napoli (che è sconfessata dal 90% delle sentenze di Ctp e Ctr italiane) fa sì che negli ultimi anni i trasferimenti immobiliari in trust autodichiarati sono realizzati al di fuori della Campania. Le imposte di donazione e successioni sono, invece, sempre chieste dall'Agenzia delle entrate in misura proporzionale seppur anche in questo caso numerose sentenze riconoscono che l'imposta debba essere calcolata in misura fissa perché solo al momento di trasferimento ai beneficiari del patrimonio si perfeziona il presupposto impositivo.